

ANIMALI MANCIPI: ASSETTI ECONOMICI E CONNESSO REGIME DI CIRCOLAZIONE

ANIMALES MANCIPI: ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN RELACIONADO

ANIMALS MANCIPI: ECONOMIC STRUCTURES AND RELATED CIRCULATION REGIME

Salvatore Antonio Cristaldi

Università degli Studi di Enna Kore (Italia)

ORCID ID: 0000-0003-3035-6617

Ricevuto: giugno 2025

Accettato: luglio 2025

RIASSUNTO

Muovendo dall'esame del contesto economico, nel quale nacque e poi maturò la disciplina di quella particolare tipologia di *res mancipi* costituita dagli *animalia quae collo dorsove domantur*, lo studio si occupa delle principali questioni ancora dibattute, come apprendiamo da Gaio (che ne ricorda l'interesse delle scuole dell'epoca), nella giurisprudenza di età imperiale: la specifica individuazione degli animali in oggetto (*boves, equi, muli ed asini*), il loro particolare regime di circolazione e i conseguenti problemi che ne derivarono nel momento nel quale l'economia – da agraria di sussistenza – si aprì alle possibilità di commercio.

PAROLE CHIAVE

Res mancipi; animalia quae collo dorsove domantur; agricultura; mancipatio; emptio venditio; mancipatio.

RESUMEN

Partiendo del examen del contexto económico en el que se adoptó y formuló la doctrina de un cierto tipo de *res mancipi*, a saber, *animalia quae collo dorsove domantur*, el presente estudio tiene por objeto analizar las principales cuestiones debatidas. También se analiza la considerable bibliografía existente al respecto. El estudio examina el interés mostrado por las escuelas de la época, según se desprende de Gayo, por la jurisprudencia de la época imperial. Se centra en la identificación específica de esos animales (*boves, equi, muli y asini*), su particular régimen de circulación y los consiguientes problemas que surgieron cuando la economía –inicialmente agrícola y de mera subsistencia– se abrió a las posibilidades del comercio.

PALABRAS CLAVE

Res mancipi; animalia quae collo dorsove domantur; agricultura; mancipatio; emptio venditio; mancipatio.

ABSTRACT

This study begins with an analysis of the economic context in which the legal discipline of the particular category of *res mancipi* known as *animalia quae collo dorsove domantur* originated and developed. It then addresses the main issues that are still debated in the jurisprudence of the Imperial Age: the specific identification of the animals involved (*boves*, *equi*, *muli* and *asini*), their particular regime of circulation, and the problems that arose when the economy, originally based on subsistence agriculture, opened up to commercial exchange.

KEYWORDS

Res mancipi; *animalia quae collo dorsove domantur*; agriculture; *mancipatio*; *emptio venditio*; *mancipatio*.

ANIMALI *MANCIPI*: ASSETTI ECONOMICI E CONNESSO REGIME DI CIRCOLAZIONE

*ANIMALES MANCIPI: ESTRUCTURAS ECONÓMICAS
Y RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN RELACIONADO*

*ANIMALS MANCIPI: ECONOMIC STRUCTURES
AND RELATED CIRCULATION REGIME*

Salvatore Antonio Cristaldi

Sommario: 1. GLI ANIMALI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ AGRICOLE NELL'ANTICA ROMA.—2. PRODUZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ANIMALI DA LAVORO.—3. GLI ANIMALI *MANCIPI* CHE *COLLO DORSOVE DOMANTUR*.—4. LA DESTINAZIONE AL LAVORO COME ELEMENTO ESSENZIALE DELLA QUALIFICAZIONE.—5. BIBLIOGRAFIA.

1. GLI ANIMALI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ AGRICOLE NELL'ANTICA ROMA

Nell'antica Roma gli animali impiegati direttamente nell'ambito di attività agricolo-pastorali erano di varia natura. Tra di essi, i quadrupedi (buoi, cavalli, asini, muli, pecore, capre, maiali et *similia*) avevano certamente un ruolo fondamentale.

Alcuni di essi venivano impiegati come strumenti di lavoro, altri per finalità diverse.

Ce lo ricorda Columella in:

Colum. de re rust. 6 praeſ.: Igitur que cum sint duo genera quadrupedum, quorum alterum paramus in consortium operum sicut bovem, mulam, equum, asinum, alterum voluptatis ac reditus et custodiae causa ut ovem, capellam, suem, canem; de eo genere prius dicemus, cuius usus nostri laboris est particeps.

A giudizio dello scrittore romano di agricoltura vi sono due specie di quadrupedi: uno che viene acquistato per la collaborazione nel lavoro e vi rientrano il bue, la mula, il cavallo, l'asino; l'altro, invece (viene acquistato) per piacere, per guadagno e per la custodia, e vi rientrano pecore, capre, maiali e cani. Columella conclude osservando che tratterà prima di quella categoria la cui utilizzazione sta nel rendersi partecipi del lavoro umano.

La distinzione è significativa. Vi sono animali che, come le pecore o le capre, servono solo per trarre guadagno (dalla lana, dalla pelle, dalla carne); altri, come i cani, che servono per la custodia della casa, dell'azienda; altri, al lavoro.

Tra questi ultimi, c'è da aggiungere, a partire da una certa epoca furono ricompresi probabilmente pure i cammelli e gli elefanti (Gai 2.16).

B) Tra gli animali da lavoro indicati da Columella, però, non tutti erano direttamente impiegati nel lavoro dei campi (per l'aratura, per esempio). Lo era certamente il bue, considerato da Varrone un “*instrumentum... semivocale*”¹, e gli asini², mentre cavalli e muli venivano utilizzati non direttamente in questo modo (se non raramente) ma per bisogni diversi (per es. il trasporto, la macina).

L'asino era spesso adibito al trasporto di generi alimentari, farro³, legumi⁴, olio, frutta⁵, vino⁶, sale⁷. Lo stesso dicasi anche del mulo, considerato nel mondo romano il primo animale aggiogato ad un carro⁸, da sempre adibito ad ogni genere di impiego agricolo e di traino veicoli⁹.

Nella letteratura del I sec. a. C. Fedro (*fab.* 2.7) ci racconta di due muli che avanzano lentamente trasportando i loro rispettivi pesanti carichi sul dorso. L'autore, pur antropomorfizzando i due animali, li caratterizza focalizzando la loro principale funzione: il trasporto. I muli, essendo docili, forti e resistenti, venivano considerati particolarmente validi per il trasporto di carichi molto pesanti per lunghe o brevi tratte. Sottoposti a sforzi eccezionali, erano insostituibili, dato che nessun altro animale addomesticato riusciva ad equiparare le loro prestazioni lavorative.

Non va poi dimenticato il noto caso, in tema di *lex Aquilia*, delle due mule menzionate in un testo di Alfeno (D. 9.2.52.2), dove in particolare leggiamo: “*in clivo capitolino*

¹ Varr. *de re rust.* 1.17.1: *de fundi quattuor partibus, quae cum solo haerent, et alteris quattuor, quae extra fundum sunt et ad culturam pertinent, dixi. Nunc dicam, agri quibus rebus colantur. Quas res alii dividunt in duas partes, in homines et adminicula hominum, sine quibus rebus colere non possunt; alii in tres partes, instrumenti genus vocale et semivocale et mutum, vocale, in quo sunt servi, semivocale, in quo sunt boves, mutum, in quo sunt plausta.*

² Varr. *de re rust.* 1.20.4: *ubi terra levis, ut in Campania, ibi non bubus gravibus, sed vaccis aut asinis quod arant, eo facilius ad aratrum leve adduci possunt, ad molas et ad ea, siquae sunt, quae in fundo convehuntur. In qua re alii asellis, alii vaccis ac mulis utuntur, exinde ut pabuli facultas est; Nam facilius asellus quam vacca alitur, sed fructuosior haec.*

³ Apul. *met.* 8.28: *...vini cadum et lactem et caseos et farris et siliginis aliquid, et nonnullis hordeum deae garrulo donantibus, ...in sacculos... farcientes dorso meo congerunt.*

⁴ Apul. *met.* 9.32: *Matutino me multis holeribus onustum proxumam civitatem deducere consuerat dominus atque ibi venditoribus tradita merce, dorsum insidens meum, sic hortum redire.*

⁵ Verg. *georg.* 1.273-275: *saepe oleo tardi costas agitator aselli/ vilibus aut onerat pomis lapidemque revertens / incusum aut atrae massam picis urbe reportat.*

⁶ Her. 2.121d.

⁷ Aesop. 265; Ael. *de nat. an.* 7.42.

⁸ Cfr. Paul.- Fest., s.v. “*mulis*” (L. 135.1-3): *mulis celebrantur ludi in circo maximo Consualibus, quia id genus quadrupedum primum putatur coeptum curru vehiculoque adiungi.*

⁹ Colum. *de re rust.* 6.37.11: *nam clitellis aptior mulus, illa quidem agilior, sed uterque sexus et viam recte graditur....*

duo plostra onusta mulae ducebant... ”. La pendenza e il carico eccessivo avevano innescato uno scivolamento del primo carro, che, non trattenuto dai mulattieri, aveva urtato contro un secondo carro, schiacciando un giovane servo.

Infine, non è da escludere che venissero impiegati per il trasporto degli alimenti anche i cavalli¹⁰ (utilizzati anche fin da antico in ambito militare), e soprattutto i buoi, capaci anch'essi di sopportare carichi molto pesanti.

In questa loro specifica funzione di animali che aiutavano quali strumenti da lavoro al servizio dell'uomo, la loro collaborazione fu considerata particolarmente preziosa, indispensabile.

Non tutti, però, ebbero la medesima considerazione.

Significativo è che in alcuni testi si definisca il bue come *socius* dell'uomo¹¹, come un suo collaboratore:

Varr. *de re rust.* 2.5.3-4: ... *socius hominum in rusticō opere et Cereris minister, ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, si quis occidisset.*

Colum. *de re rust.* 6 *prom.* 7: *Quod deinde laboriosissimus adhuc hominis socius in agricultura; cuius tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capital esset bovem necuisse, quam civem.*

Plin. *nat. hist.* 8.45.70: *Socius enim laboris agrique culturae habemus hoc animal.*

Come per l'uomo, si posero regole particolari con riguardo al tipo di attività lavorativa che al bue era possibile fare svolgere durante le feste, diversamente che per gli altri animali da tiro e da soma:

Cat. *de agr.* 138: *Boves feriis coniungere licet. Haec licet facere: arvehant ligna, fabalia, frumentum, quod conditurus erit. Mulis, equis, asinis feriae nullae, nisi si in familia sunt¹².*

È lecito, scrive Catone, aggiogare i buoi durante le *feriae*. È lecito che facciano i seguenti lavori: trasportino legna, gambi di fave, frumento che non è destinato alla se-

¹⁰ Aesop. 141.

¹¹ Osserva ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano² (Torino 2012), 223, che con la definizione dell'animale come *socius* dell'uomo, intendeva richiamarsi il fatto che con il quotidiano lavoro comune si determinava “tra il contadino e l'animale un legame, che talvolta trascendeva un'ottica di mero sfruttamento, per porsi sul piano più nobile degli affetti. L'esistenza della piccola proprietà contadina, inoltre, convissuta col sistema delle grandi *venationes*, permetteva di mantenere un legame anche affettivo tra uomo ed animale e costituiva il presupposto economico per l'instaurazione di un rapporto di quotidiano lavoro, che certamente il sistema degli allevamenti finalizzati all'abbattimento non era interessato a realizzare. L'animale era, dunque, in grado di assicurare all'uomo un'utilità, che presupponeva anziché l'inerzia di un oggetto, la vitalità e la collaborazione con il *dominus*. Tale attitudine era la caratteristica principale degli *animalia quae collo dorsove domantur e la ragione fondamentale della preziosità*”. Per il rilievo che assume la qualificazione del bue come *socius* dell'uomo cfr. già FRANCIOSI, G. *Res mancipi e res nec mancipi*, in Labeo 5 (1959) 383.

¹² Sul testo si rinvia in particolare a: GALLO, F. Studi sulla distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi* (Torino 1958) 52 nt.; op. cit. ONIDA, P.P. (2002) 214 (ivi ulteriore bibliografia).

mina. Per muli, cavalli e asini non ci sono giorni di riposo, se non quelli che ha anche la schiavitù (*familia*)¹³.

Con riguardo in particolare ai *boves*, poi, se ne proibì il consumo di carne, come risulta da:

Cic. *de nat. deor.* 2.63.159: *Tanta putabatur utilitas percipi ex bubus, et eorum visceribus vesci scelus haberetur;*

Serv. *in Verg. georg.* 2.537: ... *maiores boves comesse nefas putabant,*

e ne fu pure proibita l'uccisione, come ci attestano:

Varr. *de re rust.* 2.5.3-4: ... *socius hominum in rusticō opere et Cereris minister, ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, si quis occidisset.*

Colum. *de re rust.* 6 *prom.* 7: *Quod deinde laboriosissimus adhuc hominis socius in agricultura; cuius tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capital esset bovem necuisse, quam civem.*

Plin. *nat. hist.* 8.70.180: *Socium enim laboris agrique culturae habemus hoc animal...*

Indicazioni, queste, della particolare considerazione e del particolare rispetto che era tributato a questi animali. E in questa direzione orientano pure quelle testimonianze relative alle pratiche medico religiose utili per scongiurare e curare i mali che affliggevano i buoi da lavoro¹⁴, ricordate da Cat. *de agr.* 70; 83; 131-132¹⁵.

¹³ Per il GALLO, diversamente, come si legge in op. cit. (1958) 52 nt, l'ultima frase «*mulis, equis, asinis feriae nullae, nisi si in familia sunt*», significa che “per quanto riguarda tali animali (e cioè i lavori che compivano con tali animali) non vi erano divieti o limitazioni, a meno che si trattasse di *feriae familiari*».

¹⁴ Esse mostrerebbero, secondo NICOSIA, G. *Animalia quae collo dorso domantur*, in Ivra 18 (1967) 87 “la grande considerazione in cui tali animali erano tenuti in antico” e “costituiscono la riprova migliore che la loro disponibilità doveva essere assai limitata”. Su quest’ultimo punto, tuttavia, l’ONIDA, P.P. in op. cit. (2002) 232, osserva che «le pratiche medico religiose, il divieto di mangiare carne bovina e la definizione del bue *socius* dell’uomo non comprovano” che la loro disponibilità era limitata ... «in quanto la cura del capitale non depone automaticamente per la sua scarsità».

¹⁵ Cat. *de agr.* 70: *bubus medicamentum. Si morbum metues, sanis dato salis micas tres, folia laurea III, porri fibras III, ulpici spicas III, allii spicas III, turis grana tria, herbae Sabinae plantas tres, rutae folia tria, vitis albae caules III, fabulos albos III, carbones vivos III, vini S. III. Haec omnia sublimiter legi teri darique oportet. Ieiunus siet qui dabit. Per triduum de ea potionē uni cuique bovi dato. Ita dividito, cum ter uni cuique dederis, omnem absumas, bosque ipsus et qui dabit facito ut uterque sublimiter stent. Vaso ligneo dato; [83] Votum pro bubus, uti valeant, sic facito. Marti Silvano in silva interdius in capita singula boum votum facito. Farris L. III et lardi P. IIII S et puluae P. IIII S, visi S. III, id in unum vas liceto coicere, et vinum item in unum vas liceto coicere. Eam rem divinam vel servus vel liber licebit faciat. Ubi res divina facta erit, statim ibidem consumito. Mulier ad eam rem divinam ne adsit ne videat quo modo fiat. Hoc votum in annos singulos, si voles, licebit votare; [131] Piro florente dapem pro bubus facito. Postea verno arare incipito. Ea loca primum arato, quae ruedecta harenosaque erunt. Postea uti quaeque gravissima et aquosissima erunt, ita postremo arato; [132] Dapem hoc modo fieri oportet. Iovi dapali culignam vini quantam vis pollueto. Eo die feriae bubus et bubulcis et qui dapem facient. Cum pollucere oportebit, sic facies: “Iuppiter dapalis, quod tibi fieri oportet in domo familia mea culignam vini dapi, eius rei ergo macte hac illace dape polluenda*

2. PRODUZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ANIMALI DA LAVORO

Buoi, cavalli, asini e muli, nel loro coadiuvare l'agricoltore, ne costituivano una ricchezza, essendo essenziali per la conduzione del fondo agricolo. Senza il bue o l'asino non si arava. Senza il mulo non potevano portarsi le granaglie alla semina.

La loro riproduzione avveniva, in antico, nelle stalle dei piccoli agricoltori che organizzavano allevamenti (di piccole e medie dimensioni), che in qualche modo riuscivano a rispondere alla domanda di questi animali.

Ora, e questo risulta particolarmente rilevante ai nostri fini, come si desume dalle testimonianze degli scrittori fin qui menzionati, gli allevamenti di buoi, cavalli, muli ed asini fino alla fine della repubblica furono finalizzati esclusivamente alla produzione di validi animali da lavoro.

Gli scrittori di cose agricole (Varrone, Columella, Plinio), quando descrivono le razze e le caratteristiche esteriori dei buoi, cavalli, muli etc., lo fanno immaginando un utilizzo unico: il lavoro.

In particolare, tratteggiano idealmente il tipo di bovino che era adatto per sua natura a quest'unico tipo di attività¹⁶.

Negli allevamenti di bovini non erano previste le vacche da latte¹⁷. Le vacche non più in grado di partorire potevano essere aggiogate all'aratro o attaccate al carro.

Un dato può risultare significativo per descrivere la situazione più antica.

Come si ricava da Plut. *Num.* 17¹⁸ e da Plin. *nat. hist.* 34.1.1¹⁹ e 35. 46.159²⁰, tra le otto corporazioni operaie che sarebbero state istituite da Numa Pompilio – i flautisti (*tu-*

esto." *Manus interluito postea vinum sumito: "Iuppiter dapalis, macte istace dape polluenda esto, macte vino inferio esto."* *Vestae, si voles, dato. Daps Iovi assaria pecuina urna vini. Iovi caste profanato sua contagione.* Postea dape facta serito milium, panicum, alium, lentin. Cfr. op. cit. GALLO, F. (1958) 50 s.

¹⁶ MALOSSINI, F. Gli allevamenti animali nel fondo rustico dell'antica Roma, in Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati. B, Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali 9 (2011) 163; JORI, A. La cultura alimentare e l'arte gastronomica dei romani. Contributo alla filosofia dell'alimentazione e alla storia culturale del mondo mediterraneo (Mantova 2016) 75 ss.

¹⁷ Op. cit. MALOSSINI, F. (2011) 166.

¹⁸ Plut. *Num.* 17: τῶν δὲ ἄλλων αὐτοῦ πολιτευμάτων ἡ κατὰ τέχνας διανομὴ τοῦ πλήθους μάλιστα θαυμάζεται, τῆς γάρ πόλεως ἐκ δυεῖν γενών, ὥσπερ εἴρηται, συνεστάναι δοκούσης, διεστώσης δὲ μᾶλλον καὶ μηδενὶ τρόπῳ μᾶς γενέσθαι βουλομένης μηδὲ οἷον ἔξαλεῖψαι τὴν ἑτερότητα καὶ διαφοράν, ἀλλὰ συγκρούσεις ἀπαύστους καὶ φιλονεικίας τῶν μερῶν ἔχοντης, διανοθεῖς ὅτι καὶ τῶν σωμάτων τὰ φύσει δύναμικα καὶ σκληράκαταθραύσοντες καὶ διαιροῦντες ἀναμιγνύουσιν, ὑπὸ μικρότητος συμβαίνοντα μᾶλλον, ἔγνω κατατεμεῖν τομάς πλείονας τὸ σύμπαν πλῆθος ἐκ δὲ τούτων εἰς ἑτέρας ἐμβαλάν διαφοράς τὴν πρώτην ἐκείνην καίμεγάλην ἀφανίσαι ταῖς ἐλάττοσιν ἐνδιασπαρεῖσαν. ἦν δὲ ἡ διανομὴ κατὰ τὰς τέχνας, αὐλητῶν, χρυσοχόων, τεκτόνων, βαφέων, σκυτοτόμων, σκυτοδεψῶν, χαλκέων, κεραμέων, τὰς δέλοιπάς τέχνας εἰς ταῦτοσυναγαγεῖν αὐτῶν ἐκ πασῶν ἀπέδειξε σύστημα.

¹⁹ Plin. *nat. hist.* 34.1.1: *proxime dicuntur aeris metalla, cui et in usu proximum est pretium, immo vero ante argentum ac paene etiam ante aurum Corinthio, stipis quoque auctoritas, ut diximus. hinc aera*

bicines), gli orefici (*fabri aurarii*), i calderai (*fabri aerarii*), i falegnami (*fabri tignarii*), i conciatori (*coriarii*), i calzolai (*sutores*), i vasai (*figuli*), i tintori (*infectores*)²¹ – mancavano i macellai. Il consumo di carne bovina cominciò a diffondersi solo intorno al I sec. a.C.²² (prima si mangiavano soltanto gli animali sacrificati), per generalizzarsi e aumentare durante la storia dell’età imperiale²³.

Le carni che, invece, si consumavano erano quelle legate alla selvaggina e agli animali avicoli presenti nel fondo: colombe, tortore, pernici, galline e pollame vario²⁴. L’allevamento di maiali fu una delle prime attività dell’economia pastorale romana.

Boves, eques, muli ed asini furono perciò, fino alla fine della repubblica (almeno nelle testimonianze di questi scrittori di cose agricole), animali che rilevavano solo come animali da lavoro²⁵, e perciò naturalmente destinati alla doma.

Da qui l’importanza significativa attribuita all’addestramento da quegli scrittori che offrono agli agricoltori preziosi consigli circa l’età e i modi di conduzione del fondo.

La doma, consigliano gli scrittori di cose agrarie, deve aver luogo quando ancora gli animali sono relativamente giovani. Con riguardo ai buoi, osserva Columella (che all’addestramento dedica il capitolo più esteso della sua opera), «i giovenchi non vadano domati né prima del terzo anno, né dopo il quinto, perché la prima età è ancora te-

militum, tribuni aerarii et aerarium, obaerati, aere diruti. docuimus quamdiu populus Romanus aere tantum signato usus esset: et alia re vetustas aequalem urbi auctoritatem eius declarat, a rege Numa collegio tertio aerarium fabrum instituto.

²⁰ Plin. *nat. hist.* 35.46.159: *etiam ut omittantur in frugum, vini, pomorum, herbarum et fruticum, medicamentorum, metallorum generibus beneficia eius, quae adhuc diximus. neque adsiduitate satiant figlinarum oprea, dolis ad vina excogitatis, ad aquas tubulis, ad balineas mammatis, ad tecta ..., coctilibus laterculis fundamentisque aut quae rota fiunt, propter quae Numa rex septimum collegium figulorum instituit.*

²¹ Questa lista di corporazioni operaie ci fornisce un’idea adeguata delle condizioni primitive dell’industria romana nella metà del V secolo a.C. Sul punto vedi DE SANCTIS, G. Storia dei romani, II. La conquista del primato in Italia (Firenze 1964) 451 s.

²² Sul punto, tra gli altri, vd.: LEVI, M.A. Roma antica (Torino 1963) 102; op. cit. NICOSIA, G. (1967) 104, nt. 164 (ed ivi ulteriore bibliografia); CHIOFFI, L. Caro: il mercato della carne nell’occidente romano. Riflessi epigrafici ed inonografici (Roma 1999) 127 s.; TANTILLO, I. Gli uomini, le risorse, in Roma antica, a cura di GIARDINA A. (Bari 2000) 96; ONIDA, P.P. (2012), 244 nt. 105 (ed ivi ulteriore bibliografia).

²³ Op. cit. LEVI, M.A. (1963) 102. Sul consumo di carne, tra gli altri, vd. anche op. cit. DE SANCTIS, G. (1964) 446; op. cit. JORI, A. (2016) 75.

²⁴ Op. cit. LEVI, M.A. (1963) 96 ss.; NICOLET, C. Rendre à César. Économie et société dans la Rome antique (Paris 1988) 58; DUPONT, F. La vita quotidiana nella Roma repubblicana (Bari 2008) 290.

²⁵ Sull’inclusione degli animali da lavoro nell’*instrumentum fundi*, tra gli altri, vd., BONFANTE, P. Corso di diritto romano, 2,1 (Roma 1926) 204; e, più recentemente, LIGIOS, M.A. L’interpretazione giuridica e realtà economica dell’*instrumentum fundi* tra il I sec a.C. e il III sec. d.C. (Napoli 1996) 65 ss. Per una critica alla tesi del Bonfante vd. però, tra gli altri, op. cit. NICOSIA, G. (1967) 59 ss.

nera, mentre la seconda è già troppo indurita». E così pure per Plinio «i buoi si domano quando hanno tre anni». E Palladio, nel suo calendario agricolo, pone la doma all'età di tre anni²⁶.

L'addestramento consisteva, per altro, in una procedura complessa, la quale prevedeva varie fasi progressive, richiedenti tecniche diverse di ‘approccio all’animale’. Occorreva avvicinarsi lentamente, poi toccarli, aggiogarli lentamente, distinguendo, ovviamente tra le tecniche della soma e quelle del tiro.

3. GLI ANIMALI *MANCIPI* CHE *COLLO DORSOVE DOMANTUR*

Alla luce di queste premesse, diviene allora interessante considerare la questione assai controversa riguardante la natura di *boves*, *eques*, *muli* ed *asini*. A mio avviso, disponiamo di dati che rendono meno sicure alcune conclusioni ancora correnti, sulle quali spenderò perciò qualche considerazione.

Ora, com’è noto, i *boves*²⁷ *eques* *muli* ed *asini* (quegli stessi animali indicati da Columella come animali da lavoro) sono dalle fonti annoverati tra le *res mancipi*²⁸.

Ciò risulta chiaramente da:

Gai 1.120: *Eo modo et serviles et liberae personae mancipantur; animalia quoque, quae mancipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, asini; item praedia tam urbana quam rustica, quae et ipsa mancipi sunt, qualia sunt Italica, eodem modo solent mancipari,*

²⁶ Su queste ultime tre testimonianze, in particolare, op. cit. MALOSSINI, F. (2011) 169.

²⁷ Secondo quanto afferma SERRAO, F. Diritto privato economia e società nella storia di Roma, I. Dalla società gentilizia alle origini dell’economia schiavistica (Napoli 2006) 48, le mucche non adibite al lavoro non sarebbero da considerarsi *res mancipi*. La tesi però è stata criticata dall’ONIDA, in op. cit. (2012) 245 nt. 107, secondo cui «non è pensabile sostenere che esistesse una esclusione generale delle mucche dal novero delle *res mancipi*». A una tale generalizzazione osterebbe «l’impiego del termine *bos* per indicare non solo il bue o il toro, ma anche la vacca», così come espressamente documentato da Varr. *de re rust.* 2.5.6. A mio avviso, tuttavia, non può escludersi che proprio alla luce di quelle trasformazioni economiche (intervenute a partire dal II sec. a.C.) che determineranno una diversa destinazione economica degli animali mancipi, le mucche possano aver ricevuto nella generale prassi dei commerci una considerazione giuridica diversa da quella dei buoi.

²⁸ Sulle *res mancipi*, com’è noto, la letteratura è sterminata. Oltre a quella citata, mi limito a ricordare, tra gli altri: CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La struttura della proprietà e la formazione dei *iura praediorum* nell’età repubblicana, I (Milano 1969) 357 ss.; Id., Ownership and Power, in DU PLESSIS, P.J. (ed.). The Oxford Handbook of Roman Law and Society (Oxford 2016) 524 ss.; CORBINO, A. Osservazioni in tema di *res mancipi* e di stabilizzazione del regime della *mancipatio*, in Scritti in onore di G. Auletta, II (Milano 1988) 531 ss.; e da ultimo, BACKHAUS, R. Rechtsobjekte und Sachkategorien, in BABUSIAUX, BALDUS, ERNST, MEISSEL, PLATSCHÉK, RÜFNER (Hrsg.). Handbuch des Römischen Privatrechts, I (Tübingen 2023) 1047 s. Ulteriore bibliografia in op. cit. ONIDA, P.P. (2012) 207 nt.1.

Al riguardo possono pure menzionarsi altri due brani gaiani, e cioè Gai 2.14, un testo assai lacunoso, ma sulle cui integrazioni oggi gli studiosi concordano unanimemente:

Est etiam alia rerum divisio: nam aut mancipi sunt aut nec mancipi. Mancipi sunt velut fundus in Italico solo, item aedes in Italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini...

e con molta probabilità anche Gai 2.15; un brano parimenti lacunoso che qui riferisco nell'integrazione proposta dal Nicosia:

Sed quod diximus, et boves equos mulos asinos mancipi esse, nunc videamus quomodo intellegendum sit. Sane nostri quidem praeceptrores ea animalia statim ut nata sunt ...²⁹

La caratteristica che connota questi animali consiste nel fatto che si tratta di animali da tiro e da soma (*collo dorsove*)³⁰, come viene specificato dallo stesso Gaio in

Gai 2.16: *Item ferae bestiae nec mancipi sunt, uelut ursi, leones, item ea animalia, quae ferarum bestiarum numero sunt, uelut elefanti et camelii, et ideo ad rem non pertinet, quod haec animalia etiam collo dorsove domantur solent; nam ne notitia quidem eorum animalium illo tempore fuit, quo constituebatur quasdam res mancipi esse, quasdam nec mancipi;*

ed inoltre in

Tit. Ulp. 19.1: *Omnis res aut mancipi sunt aut nec mancipi. Mancipi res sunt praedia in Italico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus ; item iura praediorum rusticorum, velut via, iter, actus, aquaeductus; item servi et quadrupedes, quae dorso collove domantur, velut boves, muli, equi, asini; ceterae res nec mancipi sunt. Elefanti et camelii, quamvis collo dorsove domentur, nec mancipi sunt, quoniam bestiarum numero sunt,*

e

VF. 259 (Papin. 12 resp.): *Mulier sine tutoris auctoritate praedium stipendiarium instructum non mortis causa Latino donauerat. perfectam in praedio ceterisque rebus nec mancipii donationem esse apparuit, seruos autem et pecora, quae collo uel dorso*

²⁹ NICOSIA, G. Il testo di Gai 2.15 e la sua integrazione, in Labeo 14 (1968), 166 ss. Cfr. GUARINO, A. *Collo dorsove domantur*, in Labeo 14 (1968) 227 ss.

³⁰ L'espressione «*quae collo dorsove domantur*», evidentemente, individuava una certa categoria di animali in funzione della loro attitudine ad essere addestrati al tiro o alla soma. Come convincentemente si osserva in op. cit. NICOSIA, G. (1967) 79, la sola interpretazione «piana e plausibile» è quella «che attribuisce all'espressione il suo significato naturale». «Essa veniva infatti adoperata come espressione complessiva per indicare i quattro tipi di *animalia* (noti ai Romani dell'epoca arcaica) che potevano essere adibiti al tiro o alla soma...» (nt. 103). La doma «*collo dorsove*», dunque, costituiva il *fil rouge*, il minimo comune denominatore, ciò che ne rendeva possibile la collocazione nella medesima categoria, ciò che, in altri termini, ne connotava l'appartenenza. Ciò che per utilizzare un'espressione gaiana, rendeva più preziosi questi animali (Gai.1.192).

domarentur³¹, usu non capta. si tamen uoluntatem mulier non mutasset, Latino quoque doli profuturam duplicationem respondi ; non enim mortis causa capitur quod aliter donatum est, quoniam morte Cincia remouetur.

Quanto agli elefanti e ai cammelli, lo stesso Gaio, fa presente che essi, pur potendo essere adibiti per lo stesso uso, non furono ricompresi tra le *res mancipi*, perché non erano ancora conosciuti quando si stabilì la distinzione fra *res mancipi* e *nec mancipi*.

Più precisamente, dal momento che questi animali furono conosciuti a Roma al tempo delle guerre contro Pirro (280 a.C)³², la spiegazione di Gaio ha fatto supporre (come ha fatto il Nicosia³³), che fin da subito l'elenco delle *res mancipi* fosse stato considerato tassativo e che non si volle ulteriormente allargarlo quando vennero conosciuti altri animali con simili attitudini.

Ed ecco allora il punto. Secondo il generale convincimento della dottrina questo elenco degli animali mancipi sarebbe stato, fin da epoca molto antica, tassativo³⁴.

Se non che, quanto al carattere tassativo dell'elenco originario delle *res mancipi* sorge, a mio avviso, un dubbio.

A parte, infatti, l'idea fantasiosa dell'esistenza del *bovigus*³⁵ tra gli animali mancipi (un animale del tutto immaginario, frutto della «vivace» ricostruzione dell'Huschke

³¹ La variante *collo vel dorso domarentur* figurante nel testo dei *Vaticana Fragmenta* non aggiunge nulla di particolarmente significativo (così op. cit. NICOSIA, G. [1967] 79).

³² Come ricorda Plin. *nat. hist.* 8.6.16: *elephantos Italia primum vidit Pyrrhi regis bello et boves Lucas appellavit in Lucanis visos anno urbis CCCCLXXII, Roma autem in triumpho VII annis ad superiorum numerum additis, eadem plurimos anno DII victoria L. Metelli pontificis in Sicilia de Poenis captos. CXLI fuere aut, ut quidam, CXX, travecti ratibus quas doliorum consertis ordinibus impo-sueraut;* Florus 1.18.6: *cum totius viribus Epiri, Thessaliae, Macedonoae incognitisque in id tempus elephantis, mari, terra, viris, equis, armis, addito insuper ferarum terrore veniebat.* Sul punto, tra gli altri, vd. GUARINO, A. Elefanti che imbarazzano, in Daube Noster (Edinburgh-London 1974) 313 ss.; GERKENS, J.F. Storie di elefanti, in Scritti per Alessandro Corbino 3 (Tricase 2016) 365 ss.

³³ Op. cit. NICOSIA, G. (1967) 94 ss.

³⁴ A giudizio di BIONDI, B. *Res mancipi e res nec mancipi*, in NNDI 15 (1968) 568, tra gli altri, la cerchia delle *res mancipi* si sarebbe chiusa «ben presto». C'è da dire, che a giudizio di SCHERILLO, G. *Res mancipi e nec mancipi*. Cose immobili e mobili, in Synteleia Vincenzo Arangio Ruiz, I (Napoli 1964) 84, le «questioni prospettate da Gaio» in Gai 2.15 e 16 hanno rilievo «giacché denotano non solo che la delimitazione della categoria risale a età non recente... ma anche che essa si è venuta progressivamente formando: prima i fondi, poi le case, poi gli schiavi, infine gli animali da tiro e da soma, ma dapprima solo se effettivamente destinati al tiro e alla soma». Anche in op. cit. GALLO, F. (1958) 37 si legge che «le *res mancipi*, individuate fino da epoca antichissima, hanno costituito...una categoria chiusa e tassativa». Cfr. anche GROSSO, G. Corso di diritto romano. Le cose, ora ripubblicato on line www.ledonline.it/rivistadidirittoromano/, 64 ss.

³⁵ Secondo HUSCHKE, PH. E. Die Verfassung des Servius Tullius, Heidelberg 1838, il *bovigus* sarebbe stato «il più intelligente degli animali del campo» (p. 253), dal valore equivalente a quello di 75 scimmie (p. 259) ed avrebbe tenuto l'aratro «senza dubbio per mezzo di una coda forte» (p. 254).

nella sua *Verfassung des Servius Tullius* del 1838³⁶), c'è un dato da considerare storicamente certo³⁷.

Più precisamente, nelle fonti letterarie risulta attestata l'esistenza di un altro animale avente la stessa funzione di quelli rientranti nella categoria delle *res mancipi*. Si tratta, cioè, dell'*hinnus* (il bardotto)³⁸, che a differenza del mulo (frutto dell'incrocio tra un asino ed una cavalla) era il prodotto dell'accoppiamento fra un cavallo ed un'asina.

Al riguardo si consideri:

Colum. de re rust. 6.37.5: Qui ex equo et asina concepti generantur, quamuis a patre nomen traxerint, quod hinni uocantur; matri per omnia magis similes sunt

Si tratta, per altro, di un animale che era ben conosciuto alla cultura agricola, come sta a testimoniare Varrone che distingue geneticamente il mulo dall'*hinnus*

³⁶ Ha evidenziato ironicamente la “straordinarietà dell’invenzione”, VON JHERING, R. Serio e faceto nella Giurisprudenza, traduzione di G. Lavaggi, introduzione di F. VASSALLI (Firenze 1954) 211: «Nella sua Costituzione di Servio Tullio (1838) Huschke è arrivato alla conclusione che alle cinque classi del censo dovevano corrispondere altrettanti animali considerati *res mancipi*, di guisa che ogni classe, come più tardi i quattro evangelisti, doveva avere il suo. Di bestie così considerate i romani ne conoscevano però soltanto quattro: Huschke tuttavia non pensa che sia il caso di preoccuparsi di un particolare come questo e supplisce alla lacuna inventando la quinta che gli manca». Cfr. anche, tra gli altri, FUCHS, E. *Bovigus, Bovigismus und echte Rechtswissenschaft*, in *Recht und Wirtschaft* 5 (1916) 137-143 [ristampato in *Gerechtigkeitsswissenschaft*, 1965, 169-179]; PARKER WALTON, F. *Historical Introduction to the Roman Law* (Edinburgh 1920) 140 nt. 1. Per la letteratura italiana, vd. op. cit GUARINO, A. (1974) 322 nt. 32; MIGLIORINO, F. Un animale in più efferati, inumani, mostruosi nelle maglie del diritto, in *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*. Atti del convegno della Società Italiana di Storia del Diritto. Napoli 22-23 Novembre 2012 a cura di L. SOLIDORO MARUOTTI (Torino 2019) 158. In questo quadro, segnalo che di recente HANJO HAMANN, in un lavoro intitolato *Juristische Kuriositäten II: Über Tiere, Menschen und ihre Missverständnisse* (München 2010), con una certa ironia, ha affermato di aver fatto anche egli «una scoperta incredibile». A giudizio dello studioso «i discendenti dei *Bovigus* vivono ancora oggi in Africa», e «contrariamente a quanto affermato da Huschke, l'animale si chiamava Quagga ed era una sottospecie dell'attuale *Equus quagga*, che i profani chiamano ‘zebra’».

³⁷ Si consideri, a titolo di cronaca e anche per sottolineare l'eco della reazione che nella comunità scientifica seguì alla «scoperta» del *bovigus* da parte dell'Huschke, che più o meno nello stesso periodo, tra gli stampatori di banconote false negli USA cominciò a diffondersi il termine *bogus* (frode). Cfr. op. cit. HAMANN, H. (2010) 6.

³⁸ Si consideri che a partire dalla prima epoca imperiale, al posto di *hinnus* fu utilizzato il termine *burdo*, di origine oscura, forse celtica. Così ADAMS, J. N. *The generic use of “mula” and the status and employment of female mules in the roman world*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 136 (1993) 56. Cfr. tuttavia, *Lexicon Totius Latinitatis*, I, s.v. *Burdo*, p. 473. Ricorda Isid. *etim.* 12.1.60: *ut mulus ex equa et asino; burdo ex equo et asina*. E al *burdo* si riferisce pure un giurista, Ulpiano, in questa testimonianza che si riferisce a *res* oggetto di un legato: D. 32.49 pr. (*Ulp. 22 ad Sab.*): *Item legato continentur mancipia, puta lecticarii, qui solam matrem familias portabant. item iumenta vel lectica vel sella vel burdones. item mancipia alia, puellae fortassis, quas sibi comatas mulieres exornant.*

Varr. *de re rust.* 2.8.1-2: *Nam muli et item (hinni) bigeneri atque insiticii, non suopte genere ab radicibus. Ex equa enim et asino fit mulus, contra ex equo et asina hinnus.* 2. *Uterque eorum ad usum utilis, partu fructus neuter*

evidenziando al contempo il fatto che l'*hinnus* viene utilizzato nello stesso modo in cui lo è il mulo (*uterque eorum ad usum utilis*): e cioè come animale da lavoro.

A proposito dell'*hinnus*, lo stesso Varrone fornisce pure ulteriori dati zootecnici:

Varr. *de re rust.* 2.8.6: *Hinnus qui appellatur, est ex equo et asina, minor quam mulus corpore, plerumque rubicundior, auribus ut equinis, iubam et caudam habet similem asini. Item in ventre est, ut equus, menses duodecim. Hosce item ut eculos et educant et alunt et aetatem eorum ex dentibus cognoscunt.*

Il bardotto, nato da un cavallo e da un'asina, è di corporatura più piccola del mulo, generalmente più rossiccio, con le orecchie simili a quelle di un cavallo, ma con la criniera e la coda simili a quelle dell'asino. La sua gestazione dura, come quella del cavallo, 12 mesi. I bardotti vengono allevati e alimentati come i puledri, e la loro età si riconosce dai denti.

Quel che va, inoltre, evidenziato è che l'*hinnus* risulta conosciuto già fin da antico³⁹, come si ricava da Plinio:

Plin. nat. hist. 8.69.172: *... equo et asina genitos mares hinnulos antiqui vocabant contraque mulos quos asini et equae generarent,*

il quale fa espresso riferimento alla conoscenza dell'*hinnulus* (un diminutivo) da parte degli *antiqui*⁴⁰.

A questo punto, ritengo allora oltremodo plausibile che l'*hinnus* – data la funzione alla quale come i buoi, i muli e gli asini sarebbe stato adibito – dovesse anch’esso essere annoverato tra le *res mancipi*.

Ma se è così, può giungere naturale chiedersi perché di esso non venga fatta menzione nell’elenco degli animali *quae collo dorsove domantur* tramandato dalle fonti.

Il dubbio può, a mio avviso, non avere ragion d’essere.

Come in Gai 2.16 a proposito degli elefanti e dei cammelli (*veluti elefanti et camelii...*) anche in Tit. Ulp. 19.1, sia a proposito delle servitù rustiche che a proposito degli animali *mancipi*, figura un *velut* che potrebbe avere un valore esemplificativo:

³⁹ SERENI, E. La circolazione etnica e culturale nella steppa eurasiaatica. Le tecniche e la nomenclatura del cavallo, I, in *Studi storici* 8 (1967) 455 ss.; MOSINO, F. Simonide, Esopo e le mule, in *Quaderni urbinati di cultura classica* 28 (1978) 93 ss.; ROMER, F.E. ΔΟCεδα, Mules, and Animal Husbandry in a Prometheus Play: Amending LSJ and Unemending Aeschylus fr. 189a R, in *Transactions of the American Philological Association* (1974-2014), 130 (2000) 73 nt. 15 (ed ivi ulteriore bibliografia).

⁴⁰ E, per altro, la sua esistenza in età assai risalente risulta pure dalle fonti greche (γίννος).

Tit. Ulp. 19.1: ... *mancipi res sunt praedia in Italico solo, tam rustica, ... quam urbana, item iura praediorum rusticorum, velut via, iter, actus, aqueductus; ... item servi et quadrupedes, quae dorso collove domantur; velut boves, muli, equi, asini.*

L'estensore dei *Tituli*, infatti, dopo aver ricordato per i quadrupedi il criterio che connota la categoria (...*quadrupedes, quae dorso collove domantur*), indica i *boves, muli, equi, asini* a titolo d'esempio: non intendendo dunque prospettare una elencazione tassativa. Il *velut* sta, dunque, a significare che altri animali potevano essere stati ricompresi nell'elenco delle *res mancipi*: l'*hinnus*, per l'appunto.

Il giurista potrebbe non avere menzionato espressamente l'*hinnus* perché magari troppo assimilabile ai muli o ai cavalli (sicché sarebbe bastato menzionare gli uni o gli altri o tutti e due) o forse per la scarsa diffusione che questo animale avrebbe avuto⁴¹.

Insomma, dopo aver menzionato i principali e più diffusi animali *mancipi*, all'estensore dei *Tituli* sarebbe sembrato opportuno lasciare aperto l'elenco, avvertendo che ci poteva essere qualcos'altro.

B) Osservazioni circa «l'esclusione» dei cammelli ed elefanti dal novero delle *res mancipi*.

Ma c'è ancora un altro punto sul quale vorrei ora ritornare e che riguarda gli elefanti e i cammelli.

Gaio, come abbiamo visto, giustifica questa esclusione col fatto che essi non furono ricompresi nella categoria delle *res mancipi*, perché quando sorse la distinzione fra *res mancipi* e *nec mancipi* essi ancora non erano conosciuti. Il giurista muove dal presupposto che quella distinzione fosse rimasta fin da allora cristallizzata ed immodificata⁴².

Se non che questo dato non può considerarsi incontrovertibile. Secondo il Guarino, quanto al dato tramandatoci da Gaio, esso «non può evitarcì di rilevare che quell'elenco presenta chiare tracce di essere il risultato finale di successivi ampliamenti»: questo perché quando il giurista dice che sono *res mancipi* il fondo sito «sul suolo italico» e gli edifici eretti «sul suolo italico», «egli non si richiama ad una situazione costituzionale antica e anteriore alla metà del II sec. a.C., ma si riferisce ad una situazione costituzionale prodottasi nel sec. I a.C. e consolidatasi nel I sec. d. C.». A suo giudizio l'esclusione dei cammelli e degli elefanti da quel novero sarebbe invece da collegare non alla originaria tassatività dell'elenco delle *res mancipi* ma alla loro estraneità «ad un certo tipo di economia privata».

Il che è a mio avviso assai plausibile.

⁴¹ Forse a causa della difficoltà dell'incrocio tra il cavallo e l'asina. Così op. cit. ADAMS, J.N. (1993) 55.

⁴² La spiegazione offerta in proposito da Gaio è apparsa «ingenua» al CLERICI, L. Economia e finanza dei Romani 1 (Bologna 1943) 315. Contra cfr. op. cit. GALLO, F. (1958) 36 s.

A questo aggiungasi che, secondo una testimonianza che ci proviene da Gaio a proposito della *lex Aquilia*:

D. 9.2.2.2 (*Gai. 7 ad ed. prov.*): ... *elefanti autem et cameli quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est...⁴³*,

a proposito degli elefanti e dei cammelli, il giurista osserva che essi *quasi mixti sunt*, dato che lavorano come giumenti e nel contempo la loro natura è selvaggia: con ciò evidenziando una natura originaria che, nonostante potesse essere piegata alle esigenze specifiche della soma o del tiro, restava comunque ben diversa da quella mansueta propria degli altri quadrupedi⁴⁴.

Si consideri inoltre che, secondo quanto leggiamo in Gai 2.16:

“... *quod haec animalia (scil. elefanti et camelii) etiam collo dorsou domari solent*”.

l’*etiam* lascia intendere che l’impiego per il tiro e la soma non era per questi animali un fatto ordinario e prevalente: potevano, infatti, essere anche utilizzati come animali da tiro e da soma, ma non lo erano ordinariamente.

Anzi proprio a Roma, è da pensare, fu piuttosto difficile che lo fossero. Anche qui, per diverse ragioni.

Innanzitutto, va osservato che la capacità lavorativa di questi animali si poneva in termini assai diversi da quella propria degli animali da tiro e da soma conosciuti. Gli elefanti e i cammelli non erano realmente in grado di svolgere, nei piccoli e nei medi poderi, le medesime funzioni di quegli altri animali. Gli agricoltori romani, abituati da secoli all’impiego di buoi, asini, muli e cavalli nel lavoro dei campi, non erano particolarmente disposti ad utilizzare quegli animali esotici, che risultavano poco adatti al lavoro nella campagna italica.

Lo stesso Guarino, del resto, ha rilevato che gli elefanti e i cammelli furono ordinariamente utilizzati, nel mondo romano, solo nelle province di appartenenza delle loro specie. Il loro rilievo economico e giuridico fu sempre e soltanto provinciale⁴⁵.

⁴³ CORBINO, A. Diritto privato romano⁵ (Padova 2023). Su questo testo vd. anche HUSCHKE, PH. *Iurisprudentia antieustiniane*⁵ (Lipsia 1886) 225 e nt. 3; DAVID, M., NELSON, H. L.W. *Gai Institutionum commentarii* IV, Text, 2. Lieferung (Leiden 1960) 69; op. cit. NICOSIA, G. (1967) 95 nt. 146; op. cit. GUARINO, A. (1974) 329 nt. 50; op. cit. ONIDA, P.P. (2002) 143 s.; CURSI, M.F. La *lex Pesolania de cane*: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?, in Index 45 (2017) 511; MINALI, V.M. Animals in the Nomos Georgikos. An Attempt to Study the Technique of Compilation, in Zbornik radova Vizantološkog instituta 60 (2023) 562.

⁴⁴ E sembrerebbe confermare quest’ordine d’idee la già menzionata testimonianza dell’estensore dei *Tituli*. Cfr. Tit. Ulp. 19.1...: *Elefanti et camelii, quamvis collo dorso domentur, nec mancipi sunt, quoniam bestiarum numero sunt.*

⁴⁵ Op. cit. GUARINO, A. (1974) 326 s.

In tal senso, aggiungo, come si ricava da Plinio il Vecchio nella sua *Storia Naturale*⁴⁶ a proposito dei cammelli, l'uso di questi era proprio di alcune regioni orientali, come l'Arabia e l'Egitto: essi erano particolarmente adatti a trasportare merci in ambienti desertici, grazie alla loro resistenza e alla loro capacità di sopportare lunghe distanze senza acqua⁴⁷.

Elefanti e cammelli ebbero dunque, a Roma, uno scarso rilievo pratico-economico. Di essi non c'era mercato.

Per tutte queste ragioni, il problema dell'inserzione degli elefanti e dei cammelli fra le *res mancipi* probabilmente non dovette porsi mai in termini concreti. Non è, dunque, che si volle deliberatamente escluderli: è, più semplicemente, che il problema in realtà non si pose mai.

4. LA DESTINAZIONE AL LAVORO COME ELEMENTO ESSENZIALE DELLA QUALIFICAZIONE

Tornando adesso ai muli, ai cavalli, ai buoi e agli asini considerati da Gaio, quel che va sottolineato è il fatto che sono connotati come animali *quae collo dorsove domantur*. Al tempo del giurista quella che viene messa in evidenza è la loro attitudine ad essere utilizzati per quelle finalità (il tiro e la soma) che alle origini ne aveva giustificato la considerazione di *res pretiosiores* (Gai 1.192): specie con riferimento alla loro utilizzabilità in campo agricolo. Con la conseguente indispensabile necessità di fare ricorso, per la loro alienazione, all'atto formale della *mancipatio*: *mancipi vero res sunt, quae per mancipationem ad alium transferuntur* (Gai 2.22)⁴⁸.

Se non che va osservato che il rilievo che avevano questi animali in antico non poté rimanere identico in età più recente, in un contesto economico sociale profondamente trasformato⁴⁹.

⁴⁶ Plin. *nat. hist.* 8.16.27.

⁴⁷ E così anche Strabone, nel *Geografia* (16.1.3), accenna ai cammelli utilizzati per il trasporto nel deserto e nelle terre orientali.

⁴⁸ Tra gli altri, vd.: op. cit. GROSSO, G. (2001) 66; VOGLI, P. Modi di acquisto della proprietà (Milano 1952) 274; NICOSIA, G. La nascita postdecemvirale della *mancipatio* e quella ancora posteriore della distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi*, in *AUPA* 59 (2016) 306 e 314 s.

⁴⁹ DE MARTINO, F. Storia economica di Roma antica, II (Firenze 1979) 217 ss., spec. 236 s.; op. cit. NICOLET, C. (1988) passim e 127 ss.; CLEMENTE, G. L'economia imperiale romana, in Storia di Roma, 2, L'impero mediterraneo. I. La Repubblica imperiale (Torino 1990), 365 ss.; ZIOLKOWSKI, A. Storia di Roma (Milano 2000) 189 ss.; SCHEID, J., JACQUES, F., Roma e il suo Impero. Istituzioni, economia, religione (Bari 2005) 483 ss. Sulle trasformazioni economiche che cominciano ad affiorare a partire dal II secolo, vd. inoltre GABBA, E. La transumanza nell'economia italico-romana,

Proprio a questo riguardo, assume un rilievo speciale la disputa ricordata da Gaio in

Gai 2.15: *Sed quod diximus, <et boves equos <mulos asinos> mancipi esse, n<unc videamus quomodo intellege(n)dum sit. sane nostri quidem p(rae)ceptor(es) ea animalia> statim ut nata sunt mancipi esse putant; Nerva vero et Proculus et ceteri diversae scholae auctores non aliter ea mancipi esse putant quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, in qua domari solent*⁵⁰.

Al tempo del giurista antoniniano si discuteva, dunque, se buoi, muli, asini e cavalli fossero da considerare *res mancipi* fin dalla nascita, come sostenevano i Sabiniani, o se invece, come ritenevano i Proculiani, essi divenissero mancipi solo in seguito all'effettivo addestramento o, nel caso in cui ciò non fosse stato possibile *propter nimiam feritatem*, quando avessero raggiunto l'età nella quale solevano essere addestrati.

La questione non era di poco conto. La tesi dei proculiani liberava gli animali giovani, quelli ancora non addestrati, dal giogo della *mancipatio*, agevolandone così di molto la velocità di circolazione.

In dottrina si è molto dibattuto su quale delle due tesi sia stata la più risalente⁵¹. Infatti, secondo alcuni studiosi, la tesi accolta dai Proculiani avrebbe rispettato l'orientamento più antico, mentre quella dei sabiniani sarebbe stata innovativa rispetto a quella. Tra i primi a sostenere questa tesi è stato il Karlowa⁵², seguito dal Bonfante⁵³, dal Wlassak⁵⁴, dal Perozzi⁵⁵, dall'Arangio Ruiz⁵⁶, dal Gallo⁵⁷, dal Falchi⁵⁸ e più recentemente dall'Onida⁵⁹.

in Giornate Internazionali di studio sulla transumanza. Atti del Convegno 1984 (L'Aquila 1990), 15-27 [ora anche in GABBA, E. Italia Romana (Como 1994) 155 ss.].

⁵⁰ Per questa integrazione vd. op. cit. NICOSIA, G. (1968) 179; e op. cit. GUARINO, A. (1968) 227 ss.

⁵¹ Sul punto, tra gli altri, vd.: op. cit. GALLO, F. (1958) 40 ss.; NICOSIA, G. (1967) 45 ss.; FALCHI, G.L. Le controversie tra sabiniani e proculiani (Milano 1981) 99 ss.; SCACCHETTI, M.G. Note sulle differenze di metodo fra sabiniani e proculiani, in Studi in onore di A. BISCARDI, 5 (Milano 1984) 378 ss.; op. cit. ONIDA, P.P. (2002) 207 ss. [e Rec. di PINTO M.A., Sugli animali nel mondo romano, in Index 35 (2007) 187 ss., spec. 200 ss.]; LEESEN, T. G., Gaius Meets Cicero. Law and Rhetoric in the School Controversies (Leiden 2010) 58 ss.

⁵² KARLOWA, O. Römische Rechtsgeschichte I (Leipzig 1885) 665 s.

⁵³ Op. cit. BONFANTE, P. (1926) 173 [ristampa Milano 1966 204 s.].

⁵⁴ WLASSAK, M. Studien zum altrömischen Erb- und Vermächtnisrecht I, in Sitzungsber. der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, 215, 2 (Wien-Leipzig 1933), 60 ss.

⁵⁵ PEROZZI, S. Istituzioni di diritto romano I (Roma 1928) 605, 607 nt.1.

⁵⁶ ARANGIO RUIZ, V. La compravendita in diritto romano² (Milano 1962) 42: «...secondo la dottrina dei Proculiani, presumibilmente conforme alle origini, le bestie da tiro e da soma entravano nel novero delle res mancipi soltanto *cum ad eam aetatem perven(issent)*, in qua domari solent».

⁵⁷ Op. cit. GALLO, F. (1958) 40-59.

⁵⁸ Op. cit. FALCHI, G.L. (1981) 99 ss.

⁵⁹ Op. cit. ONIDA, P.P. (2012) 207 ss.

La tesi opposta è stata invece sostenuta, in particolare, dal Puchta⁶⁰ e dal Voigt⁶¹ e ricon siderata più di recente dal Nicosia⁶², che con riguardo ad essa ha proposto una ricostruzione oltremodo documentata e convincente, accolta in seguito, tra gli altri, dallo Stein⁶³ e dalla Scacchetti⁶⁴.

Una considerazione va, tuttavia, fatta.

A parte la questione riguardante il rapporto cronologico tra questi due orientamenti⁶⁵, quello che, a mio avviso conta qui evidenziare è che, a monte della disputa tra le due scuole, stava un problema concreto che doveva risultare come fortemente attuale: in un contesto economico sociale profondamente trasformato rispetto al passato, era ancora necessario fare ricorso alla *mancipatio* per l'alienazione degli animali *mancipi*?

Per i Sabiniani, coerentemente con la tesi da loro sostenuta, la risposta era in senso affermativo; la destinazione, l'essere cioè *animalia quae collo dorsove domantur* era elemento essenziale della qualificazione giuridica del bene e rilevava di per sé, come potenziale attitudine. Quegli animali erano *res mancipi* fin dalla nascita poiché la loro eventuale alienazione in età giovane non ne precludeva la ‘naturale’ destinazione al lavoro (ne rendeva possibile una alienazione che ne rimettesse all'acquirente l'addestramento).

Va, del resto, rilevato che nel concreto vi erano casi documentati dalle fonti nei quali della *mancipatio* si faceva certamente a meno.

Già in antico, infatti, per quegli animali la cui destinazione non era la doma, si era fatta un'eccezione. Come ha evidenziato il Corbino, già fin dalle XII tavole, nel caso dei sacrifici pubblici, gli animali destinati al sacrificio (nel caso che a noi interessa, i tori) si alienavano mediante *traditio* (Gai.4.28)⁶⁶. Si trattava di animali la cui destinazione era stabilita, come afferma Virgilio, già a poca distanza dalla nascita: «e subito si marchia a fuoco con il contrassegno»⁶⁷. La diversa destinazione, dunque, rilevava già allora ai fini dell'atto di trasferimento della *res*: che non era, per l'appunto, la *mancipatio*.

⁶⁰ PUCHTA, G.F. Cursus der Institutionen⁵ 1 (Leipzig 1856) 433.

⁶¹ VOIGT, M. Römische Rechtsgeschichte 1 (Leipzig 1892) 434. Un ulteriore ragguaglio della bibliografia più antica in particolare in op. cit. NICOSIA, G. (1967) 46 nt. 5.

⁶² NICOSIA, G. (1967) 45 ss.

⁶³ STEIN, P. The Two Schools of Jurists in the Early Roman Principate, in The Cambridge Law Journal 31 (1972) 27 s.

⁶⁴ Op. cit. SCACCHETTI, M.G. (1984) 378-381, 402-403

⁶⁵ Un'esaustiva rassegna bibliografica, da ultimo, in op. cit. ONIDA, P.P. (2012) 210 ss.

⁶⁶ CORBINO, A. La *pignoris capio* accordata dalle XII tavole al venditore di un'*hostia* (Gai.4.28), in CHEVREAU, E., MASÌ DORIA, C., RAINER J.M. (curr.), Mélanges en l'honneur de J. P. Coriat (Paris 2019) 182.

⁶⁷ Op. cit. MALOSSINI (2011) 166.

Non solo, ma va pure detto che, almeno a partire dalla fine dell'epoca repubblicana, già nelle vendite di animali mancipi, come si ricava dal *de re rustica* di Varrone⁶⁸, si faceva a meno della *mancipatio*⁶⁹.

Così, a proposito degli asini, il reatino ricorda come nella pratica dei commerci (*in mercando*) essi si trasferivano, così come avveniva per gli altri animali, mediante *traditio*:

Varr. *de re rust.* 2.6.3: *In mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et traditionibus dominum mutant [scil.: asini], et de sanitate ac noxa solet caveri*

Così ancora per la compravendita di cavalli, assimilata a quella dei buoi e degli asini:

Varr. *de re rust.* 2.7.6: *Emptio equina similis fere ac boum et asinorum, quod eisdem rebus in emptione dominum mutant,*

e così pure in quella dei muli, assimilati ai cavalli, come sembra, con riferimento alla loro compera (*in emendo*) e al loro acquisto (*in accipiendo*):

Varr. *de re rust.* 2.8.3: *Quos [scil.: mulos] emimus item ut equos stipulamurque in emendo ac facimus in accipiendo idem, quod dictum est in equis*⁷⁰.

⁶⁸ L'opera, com'è noto, fu scritta nel 37 a.C. Sul punto, in particolare, CRISTALDI, S. A. Ut bonum pares pecus. In tema di acquisto di res mancipi, secondo la testimonianza di Varrone, in TSDP 5(2012) 2 nt. 6 (ed ivi bibliografia).

⁶⁹ Op. cit. CRISTALDI, S. A. (2012) 1 ss.; VARVARO, M. La compravendita di animali appartenenti alle res mancipi in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommen, in AUPA 56 (2013) 312 ss. Sui formulari varroniani di vendita, inoltre, vd.: Jakab, E. *Praedicere und cavere beim Marktkauf* (München 1997) 157 ss.; DALLA MASSARA, T. Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano* (a cura di GAROFALO L.), II (Padova 2007) 288 ss. (ed ivi ulteriore bibliografia).

⁷⁰ Se ci domandiamo ora quale tipo di appartenenza una simile *traditio* avrebbe consentito di realizzare nel compratore di *res mancipi*, una indicazione assai significativa può, a mio avviso, ricavarsi da quanto lo stesso Varrone ci dice in due brani da me prima considerati: Varr. *de re rust.* 2.6.3: *In mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et traditionibus dominum mutat, et de sanitate ac noxa solet caveri;* 2.7.6: *Emptio equina similis fere ac boum et asinorum, quod eisdem rebus in emptione dominum mutant.* Quel che va, infatti, notato è che in entrambi, in connessione con la *emptio* e la *traditio* (menzionata, quest'ultima, espressamente nel primo dei due, implicitamente nel secondo) si fa riferimento alla *mutatio domini*. Ora, se si considera che in 2.10.4 lo stesso Varrone, con riferimento alla *mancipatio*, in *iure cessio* etc., afferma che si tratta di atti che *dominum legitimum... perficiunt*, una congettura, sulla scorta per altro di un'idea già espressa dal Bonfante, può a mio avviso, essere avanzata. Il fatto, cioè, che il reatino a proposito della *traditio* parli soltanto di *dominus* anziché di *legitimus dominus* può non essere stato casuale, ma può indicare l'intento, da lui perseguito, di alludere ad una situazione sì di proprietà ma diversa da quella che sarebbe stata se la compravendita fosse stata seguita dagli idonei atti di trasferimento. Ebbene, poiché com'è noto, al tempo di Varrone esisteva già a favore del compratore la tutela pretoria *erga omnes* (per mezzo della *exceptio rei venditae ac traditiae* e dell'*actio Publiciana*), risulta oltremodo plausibile pensare che con il termine *dominus* Varrone

Come ha congetturato il Nicosia, a proposito dei formulari di vendita varroniani, con riguardo alla vendita di bovini, “i macellai, i quali compravano questo bestiame giovane per condurlo piuttosto sbrigativamente alla macellazione” erano “soliti tralasciare il compimento della formalità della *mancipatio*...”⁷¹. La diversa destinazione degli animali (non al lavoro ma al consumo), evidentemente, incideva sulla qualificazione di essi e sul conseguente atto di trasferimento.

Questi, a mio avviso, sono dati che possono ben spiegare l’atteggiamento espresso da Nerva⁷² (che visse in un tempo non troppo lontano da quello di Varrone) e da Proculo nella formulazione della loro opinione circa il rilievo assunto dalla effettiva destinazione dell’animale al tiro e alla soma⁷³.

Sullo sfondo, naturalmente, operava ora uno scenario socio-economico profondamente diverso da quello antico⁷⁴ e nel quale buoi muli cavalli ed asini avevano finito con assumere anche nuove destinazioni di natura economica.

L’antico sistema di conduzione agricola, infatti, era stato sostituito dalla costituzione di grandi aziende – impostate e organizzate su basi e criteri capitalistici – che avevano progressivamente abbandonato la coltivazione dei cereali, alla quale era strettamente legato il ruolo essenziale svolto dagli animali da tiro e da soma (aratura, trasporti), conducendo l’allevamento del bestiame su larga scala.

In questo quadro, i capi giovani non erano più necessariamente destinati a soddisfare le esigenze delle aziende come animali da lavoro.

Insomma, in questo nuovo scenario, *boves*, *eques*, *muli* ed *asini* non erano più solo animali da lavoro, ma costituivano pure prodotti da destinare in scala industriale al mercato. Ed era il mercato la destinazione prima dell’allevatore. Il mercato poteva chiedere animali per il trasporto, certo, e anche per la soma, ma li richiedeva soprattutto per il predominante consumo che ora di essi si faceva: per la loro carne, per la loro pelle e per le utilità che da questa si potevano trarre (vestiario, cuoio per scarpe, armature, redini, sellame, carne secca per la conservazione per fini militari).

intendesse proprio alludere a quella situazione proprietaria diversa dal *dominium ex iure Quiritium*, ma ugualmente tutelata seppure in via pretoria.

⁷¹ Op. cit. NICOSIA, G. (1967) 107.

⁷² Che visse a cavallo tra la seconda metà del primo secolo a.C. e la prima metà del primo sec. d.C.

⁷³ Come osserva il NICOSIA, op. cit. (1967) 86, della profonda trasformazione avvenuta in seguito “alle crescenti conquiste, all’enorme aumento del territorio, all’accumulo (da parte delle grandi famiglie della *nobilitas senatoria*) di grandi estensioni dell’*ager publicus*, alla concentrazione della proprietà fondiaria, alla progressiva rovina della piccola proprietà, al crescente abbandono della coltura dei cereali (dato che il prezzo del grano, determinato dalla insostenibile concorrenza del grano importato dalla provincia a costi molto più bassi) e dei metodi di coltivazione della terra ad essi legati”; Cfr., oltre alla letteratura citata *supra* nt. 44, anche op. cit. GALLO, F. (1958) 38 ss.; op. cit. NICOSIA, G. (1967) 84 ss.

Insomma, anche gli animali da tiro e da soma erano divenuti animali da “guadagno” (*reditus*), per utilizzare l’espressione di Columella⁷⁵, al pari di pecore, capre e similari.

La circostanza spiega probabilmente l’atteggiamento assunto dai Proculiani in merito alla esposizione di questi animali al regime delle *res mancipi*. Com’è noto, lo divenivano a loro avviso solo a seguito dell’avvenuto addestramento al lavoro.

Boves eques muli ed asini non sarebbero stati considerati mancipi, insomma, fino all’effettiva doma *collo dorso*. Per conseguenza, fino a quel momento questi animali potevano essere trasferiti mediante *traditio*: in questo modo i vitelli e i puledri lo potevano essere facilmente per la macellazione o per usi diversi dal lavoro.

Dobbiamo interrogarci, forse, un po’ di più di quanto non si sia fatto sulla *ratio* dell’opinione dei Proculiani. Essa appare con evidenza legata all’esigenza di collegare la loro appartenenza alle *res mancipi* degli animali in questione alla funzione economica ordinaria, la quale costituiva, per altro, la ragione del punto di vista dei sabiniani.

Con una differenza, che spostando la qualificazione dal momento della nascita a quella dell’addestramento si liberava da ogni dubbio la disciplina da osservare per gli animali destinati a funzioni diverse.

Ma si poneva un problema. Come regolarsi di fronte alla probabile obiezione sabiniana che essi potessero non essere stati domati perché di indole ribelle?

I Proculiani ritenevano di superarla considerando mancipi gli animali ribelli alla tentata doma una volta pervenuti all’età in cui solevano essere domati: *et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, in qua domari solent*.

Il che significa, a seconda del tipo di animale, pervenuti all’età di tre /cinque anni.

Un’ultima considerazione.

Le due scuole si muovono entrambe nell’ottica di fissare un criterio indiscutibile circa il regime giuridico della *res*, con la differenza che quello dei sabiniani sacrificava l’esigenza di sottrarre a quel regime gli animali che fossero di fatto destinati ad una funzione diversa mentre quella dei Proculiani, invece, sacrificava l’evenienza che questi animali non fossero stati addestrati per scelta e non per necessità. Il punto di vista dei Proculiani, insomma, era che l’età non rilevasse come criterio per discriminare la natura giuridica del bene *mancipi* – *nec mancipi*, ma come risposta alla evenienza che essi non fossero stati addestrati per la loro indole selvaggia.

La *nimia feritas* dell’animale, invero, riconduce ad un effettivo tentativo di addestramento, un tentativo che, però, non ha avuto l’esito sperato. I Proculiani avrebbero in

⁷⁵ Vd. *supra* § 1.

questo modo individuato un criterio di certezza: l'animale ribelle si sarebbe considerato comunque *mancipi* quando avesse raggiunto l'età nella quale soleva essere addestrato restando quindi *nec mancipi* quando il mancato addestramento fosse stato una scelta del suo proprietario per altro un fatto facilmente costatabile al momento dell'eventuale trasferimento. Ma se è così, allora, a mio avviso non può accogliersi l'opinione di quegli studiosi (Falchi⁷⁶, Scacchetti⁷⁷, Onida⁷⁸) secondo i quali l'età in cui solitamente avveniva l'addestramento avrebbe rilevato anche nel caso in cui non fosse stato esperito nessun tentativo di addestramento. Non può, cioè, accogliersi la tesi secondo la quale per i Proculiani ad una certa età tutti gli animali, comunque, sarebbero divenuti *res mancipi*.

A mio avviso, in conclusione, poiché tutta la controversia circa il momento a partire dal quale considerare *mancipi* gli animali *collo dorso* ruotava intorno a due perni, nascita/doma effettiva, se ne può inferire che per i Proculiani gli animali non domati andavano considerati sempre *nec mancipi* e dunque sempre trasferibili mediante *traditio* anche quando avessero raggiunto l'età per la doma.

Al criterio dell'età essi ricorrevano solo per dare certezza ad una situazione, quella del tentato addestramento di animali indomiti, che poteva restare in sospeso per parecchio tempo.

5. BIBLIOGRAFIA

- ADAMS, J.N. The generic use of *mula* and the status and employment of female mules in the Roman world, in *Rheinisches Museum für Philologie* 136 (1993) 35-61
- ARANGIO RUIZ, V. *La compravendita in diritto romano*² (Milano 1962)
- BACKHAUS, R. Rechtsobjekte und Sachkategorien, in *Handbuch des Römischen Privatrechts* (Hrsg. VON BABUSIAUX, BALDUS, ERNST, MEISSEL, PLATSCHEK, RÜFNER), I (Tübingen 2023)
- BIONDI, B. *Res mancipi e res nec mancipi*, in *NNDI* 15 (1968) 568-569
- BONFANTE P. *Corso di diritto romano*, 2.1 (Roma 1926)

⁷⁶ Op. cit. FALCHI, G.L. (1981) 110: «In questo sforzo i Sabiniani estesero in maniera generalizzata tale qualifica di *res mancipi* a tutti gli animali appartenenti a date specie. I proculiani richiedevano, di più, che essi fossero giunti all'età dell'addestramento. I Proculiani infatti non escludono che anche gli animali non domati, giunti all'età in cui si suole domarli, divengano *res mancipi*».

⁷⁷ Op. cit. SCACCHETTI, M.G. (1984), 48: «La divergenza è di per se semplice: Nerva e Proculo *et ceteri diversae scolae auctores* sostenevo che gli animali *quae collo dorso* *domantur* diventassero *mancipi* soltanto nel momento in cui erano (o, per raggiunta età, avrebbero dovuto essere) addestrati e adibiti al tiro o alla soma; i Sabiniani, invece, ritenevano che tali animali fossero *res mancipi* fin dal momento della loro nascita».

⁷⁸ Op. cit. ONIDA, P.P. (2012) 261.

- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La struttura della proprietà e la formazione dei *iura praediorum* nell'età repubblicana, I (Milano 1969)
- CAPOGROSSI COLOGNESI, Ownership and Power in The Oxford Handbook of Roman Law and Society (ed.
- DU PLESSIS P.J) (Oxford 2016) 524–536
- CHIOFFI, L. Caro: il mercato della carne nell'occidente romano. Riflessi epigrafici ed inonografici (Roma 1999)
- CLEMENTE, G. L'economia imperiale romana, in Storia di Roma, 2, L'impero mediterraneo. I. La Repubblica imperiale (Torino 1990)
- CLERICI, L. Economia e finanza dei Romani 1 (Bologna 1943)
- CORBINO, A. Diritto privato romano⁵ (Padova 2023)
- CORBINO, A. *La pignoris capio* accordata dalle XII tavole al venditore di un'hostia (Gai.4.28), in CHEVREAU, E., MASI DORIA, C., RAINER, J.M. (curr.). Mélanges en l'honneur de J. P. Coriat (Paris 2019) 173-182
- CORBINO, A. Osservazioni in tema di *res mancipi* e di stabilizzazione del regime della *mancipatio*, in Scritti in onore di G. Auletta, II (Milano 1988) 531-565
- CRISTALDI, S. A. *Ut bonum pares pecus*. In tema di acquisto di *res mancipi*, secondo la testimonianza di Varrone, in TSDP 5(2012)
- CURSI, M.F. La *lex Pesolania de cane*: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?, in Index 45 (2017) 495-516
- DALLA MASSARA, T. Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana, in La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano (a cura di GAROFALO L.), II (Padova 2007) 279-310
- DAVID, M., NELSON, H. L.W. *Gai Institutionum commentarii* IV, Text, 2. Lieferung (Leiden 1960)
- DE MARTINO, F. Storia economica di Roma antica, II (Firenze 1979)
- DE SANCTIS, G. Storia dei romani, II. La conquista del primato in Italia (Firenze 1964)
- DUPONT, F. La vita quotidiana nella Roma repubblicana (Bari 2008)
- PARKER WALTON, F. Historical Introduction to the Roman Law (Edinburgh 1920)
- FALCHI, G.L. Le controversie tra sabiniani e proculiani (Milano 1981)
- FRANCIOSI, G. *Res mancipi* e *res nec mancipi*, in Labeo 5(1959) 370-390
- FUCHS, E. *Bovigus, Bovigismus* und echte Rechtswissenschaft, in Recht und Wirtschaft 5 (1916) 137-143
- GABBA, E. La transumanza nell'economia italico-romana, in Giornate Internazionali di studio sulla transumanza. Atti del Convegno 1984 (L'Aquila 1990) 15-27 [ora anche in GABBA, E. Italia Romana (Como 1994) 155-165]
- GALLO, F. Studi sulla distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi* (Torino 1958)
- GERKENS, J.F. Storie di elefanti, in Scritti per Alessandro Corbino, 3, 2016, 365–382

- GROSSO G., Corso di diritto romano. Le cose (Torino 1941), ora ripubblicato con una nota di lettura di F. GALLO (Milano, 2001) e consultabile on line www.ledonline.it/rivistadirittoromano/
- GUARINO, A. *Collo dorsoe domantur*, in Labeo 14 (1968) 227-228
- GUARINO, A. Elefanti che imbarazzano, in Daube Noster (Edinburgh-London 1974)
- HANJO HAMANN, Juristische Kuriositäten II: Über Tiere, Menschen und ihre Missverständnisse (München 2010)
- HUSCHKE, PH. E. *Iurisprudentia ante iustinianea*⁵ (Lipsia 1886)
- HUSCHKE, PH. E. Die Verfassung des Servius Tullius (Heidelberg 1838)
- JAKAB, E. *Praedicere und cavere* beim Marktkauf (München 1997)
- JORI A. La cultura alimentare e l'arte gastronomica dei romani. Contributo alla filosofia dell'alimentazione e alla storia culturale del mondo mediterraneo (Mantova 2016)
- KARLOWA, O. Römische Rechtsgeschichte I (Leipzig 1885)
- LEESEN, T. G. Gaius Meets Cicero. Law and Rhetoric in the School Controversie (Leiden 2010)
- LEVI, M.A. Roma antica (Torino 1963)
- LIGIOS, M.A. L'interpretazione giuridica e realtà economica dell'*instrumentum fundi* tra il I sec a.C. e il III sec. d.C. (Napoli 1996)
- MALOSSINI, F. Gli allevamenti animali nel fondo rustico dell'antica Roma, in Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati. B, Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali 9 (2011) 145-215
- MIGLIORINO, F. Un animale in più efferati, inumani, mostruosi nelle maglie del diritto, in Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche. Atti del convegno della Società Italiana di Storia del Diritto.
Napoli 22-23 Novembre 2012 a cura di L. SOLIDORO MARUOTTI (Torino 2019) 155-178
- MINALI, V.M. Animals in the Nomos Georgikos. An Attempt to Study the Technique of Compilation, in Zbornik radova Vizantološkog instituta 60 (2023) 555-577
- MOSINO, F. Simonide, Esopo e le mule, in Quaderni urbinati di cultura classica 28 (1978) 93-96
- NICOLET, C. Rendre à César. Économie et société dans la Rome antique (Paris 1988)
- NICOSIA, G. *Animalia quae collo dorsoe domantur*, in Ivra 18 (1967) 45-107
- NICOSIA, G. Il testo di Gai 2,15 e la sua integrazione, in Labeo 14 (1968) 167-186
- NICOSIA, G. La nascita postdecemvirale della *mancipatio* e quella ancora posteriore della distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi*, in AUPA 59 (2016) 303-316.
- ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano, 2 ed. (Torino 2012)
- PEROZZI, S. Istituzioni di diritto romano, I (Roma 1928)
- PINTO, M.A. Sugli animali nel mondo romano, in Index 35 (2007) 187-218

- PUCHTA, G.F. *Cursus der Institutionen*⁵ 1 (Leipzig 1856)
- VON JHERING, R. Serio e faceto nella Giurisprudenza, traduzione di G. Lavaggi, introduzione di F. VASSALLI (Firenze 1954)
- ROMER, F.E. ΔOceῖa, Mules, and Animal Husbandry in a Prometheus Play: Amending LSJ and Unemending Aeschylus fr. 189 a R, in *Transactions of the American Philological Association* (1974-2014) 130 (2000) 67-87
- SCACCHETTI, M.G. Note sulle differenze di metodo fra sabiniani e proculiani, in *Studi in onore di A. BISCARDI*, 5 (Milano 1984) 369-404
- SCHEID, J., JACQUES. F. Roma e il suo Impero. Istituzioni, economia, religione (Bari 2005)
- SCHERILLO, G. *Res mancipi e nec mancipi*. Cose immobili e mobili, in *Synteleia Vincenzo Arangio Ruiz*, I (Napoli 1964) 83-96
- SERENI, E. La circolazione etnica e culturale nella steppa eurasiatrica. Le tecniche e la nomenclatura del cavallo, I, in *Studi storici* 8 (1967) 455-533
- SERRAO, F. Diritto privato economia e società nella storia di Roma, I. Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica (Napoli 2006)
- STEIN, P. The Two Schools of Jurists in the Early Roman Principate, in *The Cambridge Law Journal* 31 (1972) 8-31
- TANTILLO, I. Gli uomini, le risorse, in *Roma antica*, a cura di GIARDINA A. (Bari 2000)
- VARVARO, M. La compravendita di animali appartenenti alle res mancipi in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommen, in *AUPA* 56 (2013) 299-323
- VOCI, P. Modi di acquisto della proprietà (Milano 1952)
- VOIGT, M. *Römische Rechtsgeschichte* 1 (Leipzig 1892)
- WLASSAK, M. Studien zum altrömischem Erb- und Vermächtnisrecht I, in *Sitzungsber. der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse*, 215, 2 (Wien-Leipzig 1933)
- ZIOLKOWSKI, A. *Storia di Roma* (Milano 2000)

